



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "F.lli TADDIA"

Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Professionale: Manutenzione assistenza tecnica,
Industria e Artigianato per il Made in Italy,
Servizi commerciali, Servizi sanità e assistenza sociale



Ufficio del Dirigente Scolastico

elena.accorsi@ipsia100.it



VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI: CRITERI E MODALITÀ

Delibera del Collegio Docenti del 26.10.2022

CRITERI GENERALI

Sulla base dell'autonomia didattica attribuita ad ogni singola Istituzione Scolastica, il processo di valutazione di Istituto è così articolato:

- ogni valutazione relativa al profitto che viene assegnata dal consiglio di classe per ciascuna disciplina, su proposta del docente, in sede di scrutinio intermedio (pagella quadrimestrale) è unica anche se le prove di verifica utilizzate per ogni disciplina saranno quelle corrispondenti alle tipologie previste dalle norme e dalle programmazioni;
- ogni valutazione attribuita in sede di scrutinio intermedio e finale deve rappresentare la situazione complessiva a partire dall'inizio dell'anno scolastico.

La scelta degli strumenti di verifica che permettono operativamente la misurazione, quanto l'attuazione dei criteri valutativi, è demandata ai coordinamenti disciplinari.

Ogni docente, all'inizio dell'anno scolastico, o comunque prima della somministrazione della verifica, illustra in dettaglio agli alunni gli obiettivi unitamente alle strategie adottate per raggiungerli, agli strumenti di verifica ed ai criteri di valutazione che intende utilizzare, chiarendo in particolare:

- il peso relativo delle tipologie delle prove di verifica
- il peso relativo di ciascuna prova di verifica, rispetto al totale che s'intende somministrare, per ogni tipologia utilizzata.

Le valutazioni conseguite in didattica a distanza fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di ciascun alunno e concorrono a pieno titolo alla valutazione finale dello studente.

Le valutazioni conseguite durante i periodi d'apprendimento in alternanza scuola- lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di ciascun alunno e concorrono a pieno titolo alla valutazione intermedia e finale dello studente.

Il Collegio dei Docenti, nelle sue articolazioni di dipartimenti e coordinamenti, individua i criteri generali per le operazioni di scrutinio in modo da rendere omogenea la valutazione sommativa e fissa un numero minimo di prove di verifica in relazione alle ore curricolari delle singole discipline senza tener conto delle verifiche formative.

Ogni coordinamento disciplinare stabilirà il numero di verifiche necessario per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - C.F. 90013480380

e-mail: feis01400g@istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.it

Per ogni quadrimestre la valutazione degli alunni dovrà essere supportata da un numero minimo di voti:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> materie con meno di 3 ore settimanali | <input type="checkbox"/> almeno 2 voti |
| <input type="checkbox"/> tutte le altre materie | <input type="checkbox"/> almeno 3 voti |

Al fine di programmare interventi di recupero e di informare gli allievi e le loro famiglie sull'andamento del percorso formativo e didattico è fissata una scadenza quadrimestrale per la valutazione sommativa (pagelle). Il Collegio delibera, inoltre, l'incidenza da attribuire alla valutazione degli obiettivi educativi che concorrono alla valutazione complessiva.

Alunni con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della Legge 170/2010, la verifica degli apprendimenti (compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo), deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive dell'alunno; pertanto, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame saranno adottati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e le misure dispensative ritenuti più idonei ed inseriti nei piani didattici personalizzati.

Gli alunni con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 verranno valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. La valutazione è espressa con voti in decimi (Dpr 122/2009).

La valutazione finale dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano di cui sopra.

Il percorso scolastico previsto dal PEI e la relativa valutazione può prefigurare due situazioni:

- L'alunno raggiunge un livello di preparazione conforme ai risultati di apprendimento previsti dalle linee guida ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti. In tal caso si procederà ad applicare i criteri di valutazione comuni.

Tale percorso porterà all'acquisizione del titolo di studio finale.

- L'alunno raggiunge un livello di preparazione non corrispondente ai risultati di apprendimento previsti dalle linee guida ministeriali; in tal caso il consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato che prevede una programmazione per obiettivi differenziati.

Al termine del percorso differenziato, agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Valutazione del profitto - Criteri generali di valutazione delle singole prove

Il Collegio dei Docenti ha definito i seguenti criteri generali per la valutazione delle prove di verifica:

- la scala valutativa di ogni tipologia di prova è sempre compresa da uno a dieci;
- al voto 5 corrisponde un'insufficienza non grave rispetto agli obiettivi minimi fissati, al voto 4 o inferiori corrisponde un'insufficienza grave;
- le griglie di valutazione delle singole prove, con particolare evidenza per la soglia di sufficienza, devono sempre essere comunicate agli allievi prima o contestualmente alla somministrazione della prova stessa;
- tutte le valutazioni devono sempre essere comunicate agli studenti con un voto numerico.

Valutazione delle competenze e relativa certificazione

Per gli allievi che nell'anno assolvono l'obbligo di istruzione è prevista la certificazione delle competenze.

Il modello di certificazione emanato dal Ministero è nazionale, ma l'individuazione delle diverse modalità di verifica e valutazione vengono demandate ai singoli istituti.

È compito del Consiglio di Classe programmare le opportune verifiche per la misurazione del livello di acquisizione delle Competenze d'Asse e Competenze di cittadinanza.

Le UdA svolte dai docenti del Consiglio di Classe sono valutate tramite rubric / griglie.

Valutazione degli Obiettivi Educativi: impegno e condotta

Impegno

L'impegno è inteso come continuità, puntualità e precisione nello svolgimento del lavoro sia a casa sia a scuola.

Premesso che un approccio formativo alla valutazione si incentra sui *nuclei essenziali del sapere*, si conviene che la valutazione deve essere riferita all'intero percorso formativo compiuto dall'alunno andando oltre le singole prestazioni; occorre evitare il mero "calcolo della media" e apprezzare/ valorizzare i miglioramenti rispetto al punto di partenza.

Alla luce di queste considerazioni l'attribuzione del voto finale terrà conto dei seguenti criteri:

1. Livello di partecipazione e risposta alle sollecitazioni

- a. Partecipa attivamente, con interesse e risposte pertinenti (+ 0,2)
- b. Partecipa con sufficiente impegno se sollecitato (0)
- c. Partecipa saltuariamente e spesso non segue (- 0,25)

2. Valutazione dello studio e dei compiti assegnati

- a. È puntuale, si impegna con assiduità e ha cura nella consegna dei compiti assegnati (+ 0,2)
- b. Non è sempre puntuale e/o esegue le consegne con superficialità (0)
- c. Non è mai puntuale nelle consegne (- 0,25)

3. Valutazione delle competenze digitali

a. Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione ed è in grado di produrre contenuti digitali di differente formato

- i. livello avanzato (+ 0,05)
- ii. livello intermedio (+ 0,025)
- iii. livello base (0)

b. E' in grado di produrre contenuti digitali di differente formato

- i. livello avanzato (+ 0,05)
- ii. livello intermedio (+ 0,025)
- iii. livello base (0)

Condotta

Nella griglia di valutazione del comportamento confluisce la valutazione riferita alle competenze IMPARARE A IMPARARE, COMUNICARE, COLLABORARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, come sotto riportato:

COMPETENZE GENERALI	INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI
IMPARARE A IMPARARE	A Organizzazione nello studio e/ o nelle attività PCTO	Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni rispettando sempre i tempi e le consegne	10
		Assolve in modo regolare agli impegni rispettando quasi sempre i tempi e le consegne	9-8
		Assolve in modo regolare agli impegni di norma rispettando i tempi e le consegne	7
		Assolve in modo non ben organizzato agli impegni, non sempre rispettando i tempi e le consegne	6
		Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni, non rispettando mai i tempi e le consegne	5
COMUNICARE	Comunicazione con i pari, con il personale scolastico e con le eventuali figure di riferimento nelle esperienze PCTO	Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso	10
		Comunica in modo corretto	9-8
		Comunica in modo complessivamente adeguato	7
		Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso	6

		Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente	5
COLLABORARE	Collaborazione alla vita scolastica (comprese attività PCTO)	Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli	10
		Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli	9-8
		Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli	7
		Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli	6
		Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.	5
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE	Frequenza e puntualità nelle attività svolte	Frequenza e puntualità esemplari.	10
		Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.	9-8
		Frequenza e puntualità discrete	7
		Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.	6
		Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità.	5
	Rispetto delle norme comportamentali (Regolamento d'Istituto, norme di sicurezza, etc)	Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.	10
		Rispetta attentamente le regole.	9-8
		Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.	7
		La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.	6
		Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività.	5

Responsabilità dimostrata durante l'anno scolastico, in tutte le attività svolte	Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.	10
	Ha avuto un comportamento responsabile.	9-8
	Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.	7
	Il comportamento non è stato sempre adeguato.	6
	Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.	5

Le competenze di cui sopra saranno valutate durante l'intera attività scolastica: a scuola (durante le attività in presenza e durante le attività a distanza), durante le attività dell'area professionalizzante, nei periodi di stage / apprendistato / percorso OSS, durante le eventuali visite guidate e gli eventuali viaggi di istruzione.

La valutazione dell'alunno si deve necessariamente riferire alla totalità dei comportamenti descritti quale media ponderata dei descrittori per ogni singolo indicatore.

Per l'attribuzione del voto di comportamento bisogna altresì tener conto della presenza di eventuali sanzioni disciplinari conseguite nel corso dell'intero anno scolastico e così classificate:

INDICATORI	DESCRITTORI
SANZIONI DISCIPLINARI	S1 Ammonizione verbale, data in forma privata o in classe S2 Ammonizione scritta S3 Diffida scritta inviata alla famiglia S4 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni S5 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni S6 Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata temporale definita superiore ai 15 giorni S7 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'attribuzione del voto di condotta avverrà, una volta definito il valore sulla base della valutazione delle competenze base, nel rispetto della tabella sotto riportata:

LIVELLI	VOTO
Assenza di sanzioni disciplinari	10
Assenza di sanzioni disciplinari	9

Sanzioni disciplinari: presenza di occasionali e isolati richiami e/o provvedimenti S1 e/o S2	8
Sanzioni disciplinari: presenza di ripetuti richiami e/o provvedimenti S1 e/o S2 e/o S3	7
Sanzioni disciplinari: ripetute sanzioni di tipo S1 e/o S2 e/o presenza di provvedimenti S3 e/o S4 e/o S5.	6
Sanzioni disciplinari: ripetute sanzioni di tipo S3 e/o S4 e/o S5 e/o presenza di provvedimenti S6 e/o S7.	5

Apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un netto miglioramento nel percorso di crescita dello studente dopo una sanzione ricevuta possono, a discrezione del Consiglio di Classe, permettere l'accesso alla fascia di voto immediatamente più alta.

Nello **scrutinio finale l'attribuzione del 5 in condotta** ad un alunno ne determina la bocciatura.

Si può assegnare:

- esclusivamente se l'alunno sia stato sospeso per almeno una volta per più di 15 giorni;
- se dopo tale lungo allontanamento l'alunno abbia mostrato di non aver cambiato in meglio il proprio comportamento;
- sempre che il Consiglio di Classe, pur in presenza delle due suddette condizioni, non decida comunque di attribuire il 6 ("ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia della valutazione del comportamento").

Nello scrutinio finale, in caso di diversa valutazione tra il primo e il secondo quadrimestre, il Consiglio di classe, valutato il miglioramento o il peggioramento, può attribuire il voto della fascia immediatamente più alta o immediatamente più bassa di quella individuata.

Valutazione negli scrutini intermedi

I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei singoli allievi, sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei Docenti.

Per gli studenti che presentano insufficienze in una o più materie, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate, tenuto conto dei bisogni formativi di ciascun studente e anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.

Indipendentemente dal tipo di iniziativa di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe.

Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono stabilite dal docente curricolare e adottate dai consigli di classe, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero.

Valutazione complessiva al termine dell'anno scolastico

A giugno, in sede di scrutinio finale, ogni docente propone un voto unico complessivo per la propria disciplina sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazioni in decimi, voto che dovrà tener conto, secondo griglie di valutazione prestabilite, dei seguenti elementi:

- esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'attività didattica in presenza e a distanza;
- risultati delle Unità di apprendimento;
- l'impegno e la partecipazione dimostrati durante l'intero anno scolastico;

e delle seguenti voci:

- valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- il miglioramento o peggioramento dei voti di profitto;
- esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali **valutazioni insufficienti** relative a una o più discipline con i relativi voti espressi in decimi.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per gli alunni frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte dell'indirizzo professionale ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi si provvede alla revisione del PFI.

CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI PER L'A.S. 2021/2022

Valutazione finale nelle classi quinte

Il D. Lgs. 62/2017 ha, in parte, modificato il D.P.R. n. 122/2009, Regolamento per la valutazione, in particolare cessano di avere efficacia l'art. 6, relativo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l'art. 9, commi 5 e 6, relativo alla valutazione degli allievi con disabilità e l'art. 10, comma 2, relativo alla valutazione degli alunni DSA.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 62/2017, l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente.

I criteri di ammissione dei candidati all'Esame di Stato per l'anno 2021-2022 sono indicati nell'art. 3 dell'O.M. 65 del 14.03.2022.

Il voto insufficiente nella condotta determina la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di istruzione, così come disciplinato dall'art. 2, comma 3, della Legge 169 del 30/10/2008, di conversione del DL 137/08.

Il punteggio per il credito scolastico, attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, esprime la valutazione del grado di preparazione complessivamente raggiunto da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, all'assiduità della frequenza delle attività didattiche in presenza, alla frequenza e partecipazione alle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI), tenendo in considerazione l'interesse, l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, oltre agli eventuali crediti formativi (le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola).

Nell'attribuzione del punteggio si terrà, inoltre, conto dei risultati ottenuti dall'alunno nell'ambito delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).

Esame di Stato – Alunni con certificazione Legge 104/92

Gli studenti con disabilità sono ammessi a pieno titolo a sostenere l'esame di Stato conclusivo del Ministero dell'Istruzione, secondo ciclo di istruzione.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Esame di Stato – Alunni con D.S.A

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano Ministero dell'Istruzione, didattico personalizzato (PDP).

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Esame di Stato – Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il **DLgs 62/2017** all'art. 15 stabilisce: "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno."

L'art.11 dell'**OM 65/2022** dispone: "Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimali sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C alla presente ordinanza".

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, del Dlgs 62/2017)

TABELLA		
Attribuzione	credito scolastico	
Media dei voti	Fasce di credito ANNO III	Fasce di credito ANNO IV V ANNO
M < 6	-	- 7-8
M = 6	7-8	8-9 9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10 10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11 11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12 13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13 14-15

Il Consiglio di classe può attribuire il punteggio massimo della banda al raggiungimento del punteggio minimo di 60 ricavato sommando il valore proprio di ciascuno dei seguenti cinque indicatori:

- A. MEDIA aritmetica dei voti** superiore alla metà (*es. 6.51*) della banda di oscillazione prevista (punti **50**)
- B. FREQUENZA** assidua e partecipata ad almeno l'85% delle attività didattiche (punti **40**)
- C. QUALITA' della PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO.** L'indicatore viene attribuito se il voto riportato in condotta è uguale o superiore a 8 (punti **20**);
- D. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ISTITUZIONALIZZATE NEL PTOF.** Riguarda la partecipazione a progetti attivati dalla scuola e rientra tra le esperienze acquisite all'interno di essa. Per quei progetti che non riguardano i gruppi classe il coordinatore del progetto certificherà la partecipazione dello studente indicando il numero delle ore frequentate su quelle in totale svolte ed una valutazione delle attività, nei casi ove è prevista. I 20 punti verranno attribuiti solo nel caso in cui si raggiunga un totale di almeno 75% delle ore di attività svolte nei vari progetti a cui si partecipa. Rientra fra le attività la frequenza positiva all'insegnamento della RC o delle attività alternative (punti **20**);
- E. CREDITO** attribuibile per la partecipazione ad attività inter, extra e parascolastiche (punti **10**) *

Nel caso in cui il candidato non raggiunga il punteggio previsto di 60 ma comunque minimo di 50, il Consiglio di Classe, a sua discrezione, **ha facoltà** di attribuire comunque il massimo punteggio previsto in considerazione:

- dell'alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse dall'Istituto (condotta 10)
- di eventi comprovati (malattie o altro) che avessero impedito allo studente di ottenere il requisito di frequenza di cui al punto B.

Nel caso in cui il candidato consegua una media aritmetica dei voti $M \geq 8,1$ viene assegnato automaticamente il punteggio massimo della banda di oscillazione.

Il Consiglio di Classe, anche in presenza dei requisiti sopraccitati, attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione:

- In caso d'ammissione alla classe successiva in presenza di valutazioni negative (**classi 3° e 4°**);
- In caso d'ammissione all'esame di Stato con una materia insufficiente (**classi 5°**)
- In caso di valutazione della condotta = 6 (**tutte le classi**).

Per gli studenti delle classi terze e quarte, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15, co. 2, del D. Lgs 62/2017 e il credito scolastico è attribuito sulla base della tabella di cui all'allegato A.

*** Criteri per il riconoscimento di crediti aggiuntivi (punto E)**

Data la natura professionale dell'istituto e la convinzione che si debba riconoscere l'impegno degli studenti nel loro percorso verso il raggiungimento di competenze trasversali, si stabilisce di poter valutare – nella misura massima di punti 10 - le seguenti esperienze:

- 1. Esperienze culturali:** devono essere significative e coerenti con l'indirizzo di studio (la coerenza si verifica con la conformità agli obiettivi specifici delle discipline di studio);
- 2. Esperienze professionali e di lavoro:** devono essere coerenti con l'indirizzo di studi, di durata significativa e non devono avere ricaduta negativa con l'obbligo di frequenza scolastica

- 3. Esperienze sportive:** subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, con certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuo oppure di aver raggiunto, nella Federazione, titoli almeno a livello provinciale.
- 4. Esperienza di volontariato:** qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l'acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità inerente all'indirizzo di studi frequentato o alla costruzione sociale ed educativa della persona.

Certificazione

- Saranno presi in considerazione i crediti relativi a programmi posti in essere da enti, associazioni, istituzioni con personalità giuridica.
- Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell'attività e la durata per consentire di valutarne in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo.
- Saranno prese in considerazione le attività svolte nell'anno scolastico in cui viene attribuito il credito; le attività svolte durante i mesi estivi, potranno essere presentate nell'anno scolastico successivo.

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti** di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

a. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino ad un massimo di quaranta punti.

b. il credito maturato nel secondo periodo didattico il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti

c. il credito maturato nel terzo periodo didattico il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Per i **candidati esterni** il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017.

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l'attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).

Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;

ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;

iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.

SOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 21-22

SI APPLICA LA SEGUENTE TABELLA DI CONVERSIONE

Allegato C di cui all'art.11 dell'OM 65/2022
TABELLA 1
Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base 40	Punteggio in base 50
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50